

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

(Estensore: PICCINELLI)

Roma, 17 luglio 2013

Sul disegno di legge:

**(890) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso si inserisce in un contesto di grande attenzione, a livello europeo, alla disoccupazione giovanile, dovuto anche al decisivo contributo fornito dal Governo italiano, con uno sforzo continuo e risalente alla lettera sottoscritta dai 12 Capi di Stato e di Governo nel febbraio 2012, subito dopo l'adozione del *Fiscal compact*, da cui il Patto per la crescita del giugno 2012 ha ripreso molte delle priorità;

considerato che l'ultimo Consiglio europeo, riunitosi nei giorni 27-28 giugno 2013, ha posto al primo punto la lotta alla disoccupazione giovanile, affermando che occorre mobilitare tutti gli sforzi, sia a livello nazionale che europeo, per far sì che i giovani disoccupati intraprendano un nuovo lavoro o un ciclo di istruzione o formazione entro un periodo di quattro mesi, come stabilito nella raccomandazione del Consiglio sulla "Garanzia per i giovani" (raccomandazione n. 2013/C120/01, del 22 aprile 2013, sull'istituzione di una garanzia per i giovani), e che, dal lato dell'Unione europea, si farà leva sui fondi strutturali, anche riprogrammando fondi non spesi, sul Fondo sociale europeo (FSE) e sui finanziamenti della Banca europea per gli investimenti;

ricordato, in particolare, che il programma europeo "Garanzia per i giovani", prevede che ogni giovane, entro quattro mesi dalla conclusione del suo ciclo di scuola o di università (o entro quattro mesi dalla perdita di un posto di lavoro), riceva l'offerta di un lavoro, di un tirocinio, di un modulo di formazione o di un nuovo percorso d'istruzione, e che per tale programma, riservato ai Paesi come l'Italia che hanno tasso di disoccupazione giovanile superiore al 25 per cento, le risorse in favore dell'Italia sono pari a 1,5 miliardi di euro per il periodo 2014-2015;

considerato che lo stesso Consiglio europeo del giugno 2013 ha approvato le raccomandazioni specifiche per Paese, nell'ambito del Semestre europeo 2013, e che per quanto riguarda l'Italia (COM(2013) 362) ha invitato, tra l'altro, a realizzare ulteriori interventi a promozione della partecipazione al mercato del lavoro, specialmente quella delle donne e dei giovani, ad esempio tramite la "Garanzia per i giovani", oltre a potenziare l'istruzione professionalizzante e la formazione professionale,

---

Al Presidente  
delle Commissioni riunite 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup>  
S E D E

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

l'articolo 1 introduce un incentivo all'assunzione di giovani lavoratori a tempo indeterminato, a condizione che ciò comporti un incremento occupazionale netto, che l'incentivo sia pari a un terzo del salario e che esso riguardi un periodo non superiore ai 18 mesi successivi all'assunzione. Il comma 2 dell'articolo 1 precisa che l'incentivo può essere concesso in relazione all'assunzione di lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che siano – alternativamente – disoccupati da almeno sei mesi, privi di diploma di scuola superiore o professionale, o che vivano con una o più persone a carico.

Tali requisiti e condizioni si pongono in linea con quanto previsto dal regolamento (CE) n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, e in particolare con l'articolo 40 di tale regolamento che tratta degli aiuti concessi in favore di lavoratori svantaggiati, salvo che per il requisito dell'età (non previsto dalla normativa europea) e per la durata dell'agevolazione, che non può superare i 12 mesi, a meno che non si tratti di lavoratore “molto” svantaggiato (ovvero quello che si trova senza lavoro da almeno 24 mesi).

Nell'ipotesi in cui si volesse intendere il lavoratore come “molto” svantaggiato per il fatto di essere aggravato dall'età giovane (a cui è connessa la criticità relativa al periodo di ricerca del primo impiego), occorre ricordare che, sebbene la normativa europea non fissa perentoriamente un'età massima della categoria “giovani”, la Commissione europea, nella decisione 2000/128/CE relativa al regime di aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, ha tenuto conto che in Italia l'età media di conseguimento della laurea è superiore a quella europea e che pertanto la criticità relativa al periodo di ricerca del primo impiego può essere estesa, unicamente per i giovani laureati, anche alla classe di età 25-29 anni (punti 84 e 85 della suddetta decisione).

Al contempo, si invitano le Commissioni di merito a valutare la possibilità di ampliare la platea dell'incentivo all'occupazione di cui all'articolo 1 del provvedimento anche a soggetti diversi da quelli ivi contemplati, garantendo comunque la preferenza per questi ultimi, nonché il rispetto della regolamentazione europea.

Valutino, inoltre, le Commissioni di merito la possibilità di utilizzare le risorse recentemente recuperate dal Governo italiano, pari a circa 1,5 miliardi di euro, nell'ambito del ciclo di programmazione dei fondi strutturali 2007-2013, per i giovani disoccupati ricompresi nella classe di età fino ai 35 anni.

Si sollecitano altresì le Commissioni di merito a verificare, in modo approfondito, la compatibilità delle tipologie previste per l'agevolazione all'assunzione con le tipologie definite nei termini contenuti nei regolamenti europei in tema di incentivi ai lavoratori, in maniera da ovviare a difformità lessicali o di traduzione.

Enrico Piccinelli